

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sulla domanda di grazia Bruno Bernasconi, da Chiasso
(del 15 giugno 1955)

La Commissione delle Petizioni ha fatto oggetto di attento esame il preavviso del 14 luglio 1954 del Consiglio di Stato sulla nuova domanda di grazia inoltrata in data 23 agosto 1953 dal sig. Bruno Bernasconi, da Chiasso in Chiasso.

L'istante fu a suo tempo condannato dalle Assise pretoriali di Mendrisio al pagamento di tre multe doganali — rispettivamente di Fr. 13.262,90, franchi 210.816,— e Fr. 4.050,— — a dipendenza di gravi reati doganali riferentesi a contrabbando di diamanti e di sigarette. Tali multe vennero poi commutate in complessivi 270 giorni di arresto, essendo rimaste infruttuose le pratiche di incasso.

Una prima domanda di grazia per queste pene venne già respinta dal Gran Consiglio con sua risoluzione del 20 luglio 1953, su preavviso del Consiglio di Stato al quale la Commissione delle Petizioni diede unanime adesione. La domanda che ci occupa non è quindi che la ripetizione di quella della quale la Sovrana Rappresentanza già ebbe ad occuparsi, con la sola variante che il petente, in cambio del condono della multa principale di Fr. 210.816,—, rispettivamente della sua commutazione in 90 giorni di arresto, offre in un primo tempo il pagamento delle altre due minori, ammontanti a complessivi franchi 17.312,90.

Giustamente il Consiglio di Stato fa osservare come questa poco dignitosa offerta di transazione non sia tale da mettere la personalità del richiedente in una luce favorevole nell'esame della sua domanda. Nè questa cattiva impressione può ora mutarsi, anche se nel frattempo le due multe minori furono pagate ugualmente, in quanto è evidente in questo atto il solo scopo di dimostrare una buona volontà che viene disdetta già in partenza dalle argomentazioni sulla legalità delle pene inflittele che il Bernasconi non si perita di addurre quali premesse alla sua richiesta.

La Commissione delle Petizioni riconosce non essere nei suoi attributi l'entrare nel merito delle argomentazioni suaccennate, in quanto l'Autorità di grazia non può e non deve indagare sull'operato del Giudice.

Per contro la Commissione si è soffermata a considerare scrupolosamente quei motivi che soli possono essere di peso per giustificare la concessione di quel beneficio straordinario ed eccezionale che è la grazia. Oggetto di attenzione sono state pertanto le dichiarazioni del petente d'essersi rimesso sulla retta via, le sue promesse di provvedere onestamente ai suoi bisogni e le reali condizioni economiche e morali della sua famiglia. Questi elementi, giudicati sulla scorta di un supplemento d'inchiesta della Polizia, chiamerebbero da un lato a sentimenti di comprensione e di umanità, ma non sono tuttavia sufficienti per giustificare l'abbandono di ogni espiazione, tanto più che, grazie all'istituto della commutazione della multa in arresto — nella fattispecie: 90 giorni di arresto invece di Fr. 210.816,— di multa — la pena che il Bernasconi deve ancora scontare appare di considerevole tenuità, in rapporto soprattutto alla gravità dei reati commessi e alle loro conseguenze.

Il Consiglio di Stato, su analoghe richieste della Commissione, ribadisce per ben due volte il suo preavviso negativo ritenendo che la concessione della grazia «... senza che siano attuati determinati presupposti, svuoterebbe del tutto l'istituto della pena e toglierebbe credito alla Magistratura penale». Lo

stesso Consiglio di Stato, nella sua comunicazione del 31 maggio 1955, afferma essere « necessario salvaguardare il principio punitivo », e che « il fatto di essersi posto sulla retta via, un atteggiamento cioè naturale per il cittadino, non legittima in nessun modo una misura qual'è la grazia : esso non è sufficiente a togliere le conseguenze di un comportamento illegale e immorale ».

La maggioranza della Commissione delle Petizioni, sulla scorta dei fatti risultanti dal voluminoso incarto, è pertanto d'accordo di aderire ai ripetuti preavvisi negativi del Consiglio di Stato e raccomanda il rigetto della domanda di grazia formulata dal sig. Bruno Bernasconi.

Per la Commissione delle Petizioni :

Bignasca, relatore

Boffa — Induni — Wyler